

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
 Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
 Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
 Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
 Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con 1 decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, agli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

farmacologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1984
 Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 183

LEGGE 3 aprile 1984, n. 58.

Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'ospedale dei bambini « Vittore Buzzi » di Milano il locale compendio patrimoniale costituito da un'area di metri quadrati 3.550 circa in via Castelvetro, con sovrastante manufatto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore dell'ospedale dei bambini « Vittore Buzzi » di Milano, per il prezzo indicato dall'ufficio tecnico erariale competente come congruo all'atto della stipula del relativo contratto e, comunque non inferiore a L. 830.000.000, dell'area patrimoniale sita in detta città, in via Castelvetro, della superficie di metri quadrati 3.550 circa, con sovrastante manufatto allo stato rustico, individuata nel nuovo catasto terreni al foglio 261, mappali 293, 294 e 295.

Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia dichiarata l'estinzione dell'ospedale dei bambini « Vittore Buzzi » di

Milano, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale della Lombardia 5 aprile 1980, n. 35, la vendita a trattativa privata dell'area patrimoniale indicata nel primo comma del presente articolo si intende autorizzata in favore del comune di Milano, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 13, primo e secondo comma, e dell'articolo 66, primo comma, lettera b), e sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo contratto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI —
 GORIA — DEGAN

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

LEGGE 6 aprile 1984, n. 59.

Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, già prorogato con le leggi 4 giugno 1982, n. 342, 28 febbraio 1983, n. 57, e 1° ottobre 1983, n. 522, è ulteriormente prorogato fino al 15 luglio 1984.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1984

PERTINI

CRAXI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI